

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GUERRA)

Roma, 11 maggio 2016

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (n. 295)**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che la direttiva 2014/56/UE, oggetto del provvedimento di attuazione, non modifica l'impostazione complessiva della direttiva 2006/43/CE, ma rafforza la disciplina della revisione legale dei conti delle società, sotto i profili della deontologia, indipendenza, armonizzazione, osservanza dei principi di revisione, nonché dell'efficacia ed effettività dell'impianto sanzionatorio;

ricordato che, la direttiva 2014/56/UE è stata adottata contestualmente all'adozione del regolamento (UE) n. 537/2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. Vista l'elevata rilevanza pubblica degli enti di interesse pubblico definiti nella direttiva 2006/43/CE, determinata dalla portata e dalla complessità delle rispettive attività o dalla natura delle stesse, il regolamento (UE) n. 537/2014 prevede una normativa speciale, volta a rafforzare la credibilità dei bilanci presentati da tali enti;

considerato che entrambi gli atti prevedono come data da cui decorre l'effettiva applicazione della normativa il 17 giugno 2016;

rilevato che la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) ha conferito una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/56/UE, il cui termine scade due mesi prima della scadenza del 17 giugno 2106 indicata dalla direttiva (17 aprile). Tuttavia, poiché lo schema è stato presentato alle Camere il 15 aprile, si applica il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2014, che ne prevede la proroga di tre mesi. Pertanto la delega scadrà il prossimo 17 luglio 2016;

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva 2014/56/UE attraverso le opportune modifiche al vigente decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di attuazione della direttiva del 2006;

considerato, in particolare, che la direttiva 2014/56/UE:

- sotto il profilo della deontologia e dell'indipendenza dei revisori, rafforza il riferimento ai principi professionali elaborati dai maggiori organismi internazionali competenti in materia, elevandone le parti essenziali al grado di disposizione normativa,

---

Al Presidente  
della 6<sup>a</sup> Commissioni permanente  
S E D E

peraltro con un notevole livello di armonizzazione tra gli Stati membri, derivante dall'elevato grado di dettaglio della direttiva;

- analogamente, la direttiva rafforza la centralità dell'Autorità pubblica, nel suo ruolo di vigilanza sui revisori dei conti, assicurando una maggiore indipendenza e imparzialità, disponendo che l'Autorità competente è diretta da persone esterne alla professione, selezionate secondo una procedura indipendente e trasparente. Inoltre, qualora vi sia un affidamento di compiti specifici a professionisti del settore, questi non possono partecipare ai processi decisionali dell'Autorità (articoli 20 e seguenti dello schema di decreto);

ritenuto congruo l'articolato dello schema di decreto legislativo ai fini dell'attuazione alla direttiva 2014/56/UE e dell'effettiva applicazione del regolamento (UE) n. 537/2014;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1, lettera h), dello schema di decreto provvede a correggere un errore materiale contenuto nella versione italiana della direttiva, relativo alla definizione di rete;

- sempre in tema di reti, all'articolo 12 dello schema si prevede la soppressione del comma 13 dell'articolo 10, che demandava a un decreto ministeriale la definizione dell'estensione della rete, in quanto l'estensione di rete è di competenza dei principi professionali ed è quindi opportuno evitare che sia definita con regolamento. Il nuovo comma 13, prevede inoltre il divieto di ricevere regali o favori, anche di natura non pecuniaria, dall'ente sottoposto a revisione;

- il capoverso "Art. 11" dell'articolo 14 dello schema, in attuazione della direttiva, fa espresso riferimento ai principi internazionali ISA (International Standards on Auditing) e IFAC (International Federation of Accountants), quali principi da applicare obbligatoriamente all'attività di revisione legale dei conti e, conseguentemente, è prevista la soppressione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 39 del 2010, concernente l'elaborazione nazionale di detti principi;

- per quanto riguarda gli enti di interesse pubblico, la direttiva 2014/56/UE considera obbligatoriamente tali solo gli enti banche, le assicurazioni e le società quotate, mentre lascia agli Stati membri la facoltà di individuarne altri, "ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti". Conseguentemente, con l'articolo 18 lo schema di decreto ha espunto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 2010 gli enti diversi da banche, assicurazioni e società quotate, per i quali è previsto un "regime intermedio", disciplinato dai nuovi articoli 19-*bis* e 19-*ter*, che prevedono l'applicazione della normativa sulla revisione degli enti di interesse pubblico, salvo la parte relativa al comitato per il controllo interno e per la revisione legale, al fine di ridurre gli oneri e di rendere più flessibile l'attività di vigilanza rispetto agli obblighi imposti nell'ambito della revisione degli enti di interesse pubblico;

- l'articolo 19 dello schema disciplina, al capoverso "Art. 20", il controllo di qualità sulle società che svolgono attività di revisione dei conti di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, prevedendo una serie di requisiti, tra cui l'indipendenza dai revisori stessi, la soggezione al controllo pubblico, e l'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia, ai sensi dell'articolo 29 della direttiva;

- il capoverso “Art. 21” disciplina le parti di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze relative al predetto controllo di qualità, tra cui il potere sanzionatorio, e l’articolo 21-bis prevede al comma 2, in linea con quanto disposto dall’articolo 32 della direttiva, la possibilità per il Ministero di delegare lo svolgimento di tali compiti a enti pubblici o privati mediante un’apposita convenzione e in base a determinati requisiti tra cui l’onorabilità e l’assenza di conflitti di interesse;

- con le modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo n. 39 del 2010 si precisa che la vigilanza, attribuita alla Consob, sulla revisione legale presso gli enti di interesse pubblico e quelli sottoposti ad un regime intermedio deve essere svolta in riferimento ai principi professionali e al regime del regolamento (UE) n. 537/2014,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in riferimento al capoverso “Art. 17” dell’articolo 18 dello schema di decreto, concernente le norme atte a garantire l’indipendenza dei revisori dei conti degli enti di interesse pubblico, valuta la Commissione di merito – tenendo conto della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento – l’opportunità di specificare, ai fini di chiarezza, che l’incarico di revisione, fissato in nove anni per le società di revisione e sette per i revisori, non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 537/2014, eventualmente attraverso un richiamo esplicito a tale norma del regolamento;

in riferimento al regime “intermedio” di cui ai capoversi “Art. 19-bis” e “Art. 19-ter” dell’articolo 18 dello schema di decreto, si solleva un dubbio di compatibilità con la normativa europea, in quanto per esso è prevista l’applicazione di gran parte degli elementi essenziali – procedurali e sostanziali – dettati dal regolamento UE per la revisione degli enti di interesse pubblico e al contempo l’esclusione dall’applicazione generale del regolamento stesso. Tuttavia, la direttiva e il regolamento non prevedono la possibilità di applicare la disciplina sulla revisione degli enti “di interesse pubblico” alla revisione degli enti “non di interesse pubblico”. Piuttosto, la direttiva prevede, agli articoli 39 e 41, la possibilità per gli Stati membri di individuare alcune categorie di enti “di interesse pubblico” (escluse banche, assicurazioni e società quotate) da esentare dall’obbligo di dotarsi del comitato per il controllo interno e per la revisione legale. Tale ultima esenzione è proprio ciò che lo schema di decreto prevede per gli “enti intermedi”. Valuti, pertanto, la Commissione di merito se gli “enti intermedi” non debbano piuttosto rientrare nel regime generale previsto dal regolamento UE per la revisione dei conti di enti di interesse pubblico, compresa l’applicazione, per esempio, della disciplina sul controllo della qualità della revisione, di cui all’articolo 26 del regolamento;

in riferimento al capoverso “Art. 22” dell’articolo 20 dello schema di decreto, concernente le competenze e i poteri della CONSOB relativi alla revisione dei conti di enti di interesse pubblico, si ritiene corretta la scelta di non mantenere la possibilità – attualmente prevista dal decreto vigente – di delegare compiti connessi con l’effettuazione dei controlli della qualità sui revisori ad un altro ente, in quanto il regolamento (UE) n. 537/2014 stabilisce all’articolo 24 che gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di delegare i compiti che devono essere espletati in applicazione del regolamento, ad eccezione di quelli riguardanti, tra l’altro, il sistema di controllo della qualità di cui all’articolo 26 del regolamento;

per quanto riguarda, invece, la possibilità per le autorità competenti (CONSOB e MEF) di avvalersi di esperti (definiti dal regolamento come “persone che dispongono di

competenze specifica in materia di mercati finanziari, informativa finanziaria, revisione o altre materie che presentano un interesse per le ispezioni, compresi i revisori legali che esercitano la professione”), prevista dal regolamento (UE) n. 537/2014, agli articoli 21, 23 e 26, paragrafo 5, valuti la Commissione di merito l’eventuale necessità di prevedere specifiche norme da inserire nello schema di decreto, volte a rendere effettiva tale possibilità, tenendo tuttavia conto della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento. In particolare, valuti la Commissione di merito se l’applicazione dell’articolo 23, che impone agli Stati membri di provvedere affinché siano conferiti alle autorità competenti tutti i poteri di vigilanza e indagine necessari, compreso il potere di “richiedere a esperti di condurre verifiche o indagini”, non richieda l’inserimento nello schema di decreto, di disposizioni specifiche, concernenti anche gli aspetti di copertura finanziaria, che potrebbe utilmente essere individuata nelle risorse proprie della CONSOB, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Maria Cecilia Guerra